

Liquidazione del patrimonio R.G.N. 6/2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Sezione Fallimentare

Il Giudice, dott.ssa Claudia Carissimi,

letta l'istanza con cui il liquidatore dott.ssa Lorenza Brienza, attestata la completa esecuzione della procedura di Liquidazione del patrimonio promossa da Fabio Di Gioia. ha chiesto dichiararsi la chiusura della procedura in epigrafe e concedersi il beneficio dell'esdebitazione al proponente;

verificata la ritualità delle notifiche eseguite dal Liquidatore ed aventi ad oggetto il decreto di fissazione dell'udienza del 21.5.2025 e la successiva relazione integrativa, al fine dell'instaurazione del contraddittorio con i creditori non integralmente soddisfatti;

rilevato che il creditore Rossella Figliuolo (ex coniuge del ricorrente) ha sollevato contestazioni, evidenziando la necessaria esclusione del proprio credito da qualsivoglia effetto esdebitativo, in ragione della natura alimentare dello stesso;

viste le ulteriori osservazioni rese del liquidatore;

ritenuto necessario accertare, in via preliminare, l'applicabilità, al caso di specie - trattandosi di procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss l. 3/2012 - , della normativa sopravvenuta, contenuta negli artt. 278 e ss. CCI, entrata in vigore il 15.7.22, sulla scorta del prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, che il giudicante ritiene di condividere e far proprio, nei seguenti termini:
“va premesso che il CCI, pur modificando la disciplina dell'esdebitazione, non detta alcuna regola di diritto transitorio con specifico riferimento all'istituto dell'esdebitazione (come, invece, avvenuto in passato con l'art. 22 D. Lgs. n. 169/07 in relazione all'introduzione dell'istituto con il D. Lgs. n. 5/06), limitandosi a prevedere (art. 390, comma 2) l'ultrattività generica della legge fallimentare e della legge n. 3/12 per le procedure concorsuali pendenti alla data di entrata in vigore (15.7.22) e per le procedure aperte successivamente, ma in esito a procedimenti precedentemente pendenti. Per stabilire se questa ultrattività si riferisca anche alla



disciplina dell'esdebitazione contenuta nella legge fallimentare e nella legge n. 3/12, per le procedure pendenti al 15.7.22 o per le procedure chiuse prima di tale data, occorre analizzare le caratteristiche dell'istituto dell'esdebitazione dal punto di vista sostanziale e processuale. L'esdebitazione, in particolare, è un istituto di diritto sostanziale, che regola in termini estintivi le obbligazioni del soggetto sottoposto a procedura concorsuale e non soddisfatte nella procedura stessa. In particolare, con specifico riferimento all'esdebitazione conseguente al fallimento o alla procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, gli artt. 142 e ss LF e l'art. 14 terdecies L. n. 3/12 condizionano l'istituto alla ricorrenza di un presupposto oggettivo (legato ai risultati della procedura concorsuale) e di alcuni presupposti soggettivi (riguardanti condotte dell'imprenditore prima e dopo l'apertura della procedura concorsuale). In termini più specifici, l'effetto esdebitatorio consegue ad una fattispecie complessa che diviene attuale solo al momento della chiusura della procedura concorsuale e si perfeziona con una pronuncia costitutiva del giudice, contestuale alla chiusura della procedura stessa o successiva, ma, in quest'ultimo caso, su istanza dell'interessato proponibile nel termine perentorio di un anno dalla chiusura della procedura (sulla natura processuale e perentoria del termine, v. Cass. n. 1070/21). Alla luce di questa ricostruzione, l'esdebitazione può essere considerata un effetto della procedura concorsuale e, dal punto di vista procedimentale, una sua appendice o un suo incidente, ma dal punto di vista sostanziale ha una sua autonomia, che la rende qualificabile come un istituto a sé stante rispetto alla procedura concorsuale in senso stretto, regolando ciò che sopravvive ad essa. Ne consegue che l'ultrattività prevista dall'art. 390, comma 2, CCI può essere riferita solo all'aspetto procedimentale dell'esdebitazione, ma non anche alla disciplina concernente i suoi presupposti di diritto sostanziale. Pertanto, questi devono essere accertati sulla base della disciplina esistente al momento della pronuncia costitutiva del giudice, in forza dell'art. 11 preleggi c.c., e ciò anche nell'ipotesi in cui riguardi procedure chiuse prima dell'entrata in vigore della nuova normativa (per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF). D'altra parte, la fattispecie costitutiva del diritto all'esdebitazione, come già evidenziato, si perfeziona solo con la pronuncia del giudice e deve quindi escludersi che la normativa sopravvenuta nelle ipotesi considerate incida su una situazione giuridica consolidata, con la conseguenza non si pone il problema di accertare la proporzionalità e la prevedibilità dell'intervento



legislativo (v., con riferimento ai limiti dell'efficacia, anche solo indirettamente, retroattiva della legge, Corte Cost. n. 108/19). Peraltro, nel caso di specie la normativa sostanziale sopravvenuta con l'entrata in vigore del CCI (che introduce un trattamento di maggior favore per il soggetto sottoposto a procedura concorsuale, poiché, tra l'altro, esclude la rilevanza del requisito oggettivo e limita l'area temporale dell'efficacia preclusa di una precedente esdebitazione, pur introducendo un limite numerico assoluto per i provvedimenti esdebitatori) risponderebbe sicuramente ai suddetti requisiti, poiché era prevista dalla legge delega n. 155/17, è stata finalizzata anche all'attuazione degli artt. 20 e ss della Direttiva n. 2019/1023 e risponde ad un'esigenza generale del settore ordinamentale della crisi di impresa (quella di favorire in termini più ampi il c.d. "fresh start" del debitore "onesto"). Ed anzi, proprio queste finalità giustificano ulteriormente la conclusione interpretativa sostenuta, posto che, nella prospettiva considerata, non è ravvisabile alcuna ragione idonea ad escludere l'applicabilità della nuova disciplina sostanziale di maggior favore nell'ipotesi di procedure concorsuali pendenti al momento della sua entrata in vigore o nell'ipotesi di procedure precedentemente chiuse, per le quali il rapporto giuridico concernente l'esdebitazione non sia ancora esaurito per decorso del termine annuale previsto dall'art. 143 LF (come quella in esame) o dall'art. 14 terdecies L. n. 3/12." (cfr. Trib. Verona, 2.12.2022; nello stesso senso, cfr. Trib. Torino, 17.3.2023);

rilevato, allora, che, sulla scorta della nuova disciplina introdotta dal CCII, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura e *"non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280, nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"* (art. 282 co. 2 CCII);

ritenuto, come emergente dalla relazione del liquidatore, nonché dagli atti contenuti nel fascicolo telematico, che sussistono tutti i presupposti previsti dall'art. 282 comma 2 CCI, in relazione anche al disposto dell'art. 280 CCI, posto che il debitore proponente:

- non risulta aver riportato condanne penali (cfr. certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti in atti del 4.3.2025);
- non risulta aver distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;



- non ha ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e ha fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento – ed invero, secondo il Liquidatore, *“ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura fornendo tutte le indicazioni del caso e non ha intralciato o ritardato la procedura”* (cfr. relazione del Liquidatore del 10.3.2025);
- non ha beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;
- non ha beneficiato di precedenti esdebitazioni;

precisato che, ex art. 278 co. 7 lett. a) CCII, restano esclusi dall'esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, di tal che le osservazioni della creditrice Figliuolo sono fondate nella misura in cui evidenziano unicamente un effetto già previsto dalla legge quale, appunto, la permanente esigibilità dei crediti di mantenimento ed alimentari;

ritenuto, in definitiva, che, in assenza di condizioni ostative all'invocato beneficio, debbano ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'accoglimento dell'istanza; visti gli atti allegati;

verificata la completa esecuzione del programma di liquidazione;

verificato che non sussistono ulteriori attività utilmente liquidabili;

rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 282 CCII;

visti gli artt. 280 e 282 CCI;

dichiara inesigibili nei confronti di FABIO DI GIOIA i debiti concorsuali non soddisfatti nella procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art.14/Ter L. 3/12 RG n. 6/2020, con esclusione dei crediti di cui all'art. 278 co. 7 CCII (fatta salva, dunque, la possibilità per il creditore Figliuolo, ove titolare di crediti esclusi dall'effetto in commento, di agire per il relativo recupero);

avvisa i creditori non integralmente soddisfatti che possono proporre reclamo avverso il presente provvedimento ex art. 739 c.p.c. innanzi all'intestato Tribunale; dispone la chiusura della procedura di liquidazione del patrimonio RG n. 6/2020; dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito web del Tribunale di Campobasso con oscuramento dei dati sensibili e che sia comunicato al Pubblico Ministero a cura della Cancelleria;

dispone che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori, a cura del debitore e del Liquidatore.



Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Campobasso, 21 maggio 2025

Il Giudice

dott.ssa Claudia Carissimi

